

CORTE FEDERALE DI APPELLO

PROC. R.G. 02/2023 – P.F. 03/2023

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Triathlon (FITri), composta da:

- avv. Nicola Ancarani, in qualità di Presidente;
- avv. Paolo La Placa, in qualità di Componente;
- avv. Viviana Cecilia Lucchesi, in qualità di Componente;

nel procedimento instaurato dall'Ufficio del Procuratore federale e dal Sig. Leonardo Franco per la riforma della sentenza resa nel procedimento PF 03/2023 - 04/23 TF nei confronti di Leonardo FRANCO (tess. n. 94041) E Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica e pubblicata il 18.10.2023

FATTO

1. In data 20.07.2023 veniva depositato atto di deferimento ex art. 65 R.G., nei confronti del sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, *“per aver posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti laddove lo stesso in occasione dell’evento Asiago Winter Triathlon Festival 2022 organizzato dalla Triathlon 7C ASD contravveniva alle norme disciplinari contestate in quanto per il medesimo evento, rivestiva più ruoli e svolgeva diverse attività in conflitto di interesse sportivo, reiterandole, per i propri interessi personali compromettendo il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, abusando del proprio ruolo di Presidente della Triathlon 7C ASD. Parimenti responsabile per le suddette violazioni, dovendo rispondere degli illeciti commessi dal proprio dirigente e Presidente legale rappresentante Sig. Leonardo FRANCO, anche la Triathlon 7C ASD”*;

2. Più segnatamente gli incolpati venivano deferiti - quanto al Sig. Leonardo FRANCO – *“per la violazione degli artt. artt. 3.01, 3.02, 8.01, 8.03, 8.04, 11.01 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri., artt. 1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 3.2, 3.4, 4.2, 5 del Codice Etico Fi.Tri. e degli artt. 1, 2, 10 del Codice di Comportamento CONI nonché per quanto previsto dagli artt. 3.01, 3.02, 5.03, 8.01, 8.03, 8.04, 11.01, del Regolamento di Giustizia F.I.Tri., artt. 1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 3.2, 3.4, 4.2, 5 del Codice Etico Fi.Tri. e degli artt. 1, 2, 10 del Codice di Comportamento CONI la Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica dovendo rispondere degli illeciti commessi dal proprio dirigente”*;

3. In data 13.10.2023 veniva pubblicata su sito federale l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Federale infliggeva all’incolpato *“...Tesserato Sig. Leonardo FRANCO (tess n.94041) la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 90 (novanta)...”*;

4. La predetta decisione veniva impugnata dall'Ufficio del Procuratore federale per seguenti motivi *“II) Sull’erroneo riconoscimento della responsabilità disciplinare del Geom. Franco limitatamente all’art. 10 del Codice di Comportamento CONI in combinato disposto con gli artt. 3.01, 8.01 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri. sul regime privatistico delle ASD”*; *“Sull’errata quantificazione della sanzione inflitta rispetto alle risultanze probatorie acquisite ed*

alle conseguenze derivate dalla condotta dell'incolpato"; "III) sulla mancata indicazione della decorrenza della sanzione"; "IV) sul verbale di consiglio direttivo prodotto dal Geom. Franco";

5. l'Ufficio del Procuratore federale richiedeva alla scrivente CFA di *"Confermare la responsabilità del Sig. Leonardo Franco e in riforma della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento PF 03/2023 - 04/23 PF, riconoscere la violazione di tutte le norme contestategli con l'atto di deferimento ed indicate nel motivo sub. I), applicare la sanzione la sanzione della sospensione da ogni attività per mesi 20 e per la Società Triathlon 7c ASD la sanzione dell'ammenda nella misura di € 1.500,00 per la violazione di tutte le norme violate e contestate con l'atto di deferimento come richiesto in primo grado ovvero della diversa sanzione ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla scadenza dell'eventuale sanzione comminata nell'ambito del procedimento TF 3/23"*

6. la predetta decisione veniva altresì impugnata dal Geom. Franco per i seguenti motivi *"sulla condotta del geom. franco assolutamente adempiente e conforme a tutti i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché a quelli di prevenzione dei conflitti di interessi"; "sull'insussistenza degli elementi costitutivi delle presunte violazioni contestate"; "sull'assenza di prova delle dette violazioni"; "sulla carenza e lacunosità delle indagini"; "sulla erroneità ed illegittimità della sentenza dell'ill.mo tribunale federale"; "sulla riforma dell'impugnata sentenza e sull'assoluzione del geom. Franco";*

7. il Geom. Franco, per il tramite dell'Avv. Marika Piazza, dell'Avv. Sara Mozzillo e dell'Avv. Matteo Lerede *"per l'assoluzione con formula piena del Geom. Leonardo Franco dall'incolpazione illegittimamente contestatagli dalla Procura Federale per insussistenza degli elementi costitutivi e probatori della stessa ed infondatezza della notizia criminis";*

8. in data 11 dicembre 2023 veniva celebrata l'udienza per il procedimento;

9. nel corso dell'udienza, il Collegio sottoponeva alle Parti la riunione dei procedimenti; l'Ufficio del Procuratore aderiva; il difensore del Sig. Franco si opponeva; il Collegio riuniva.

DIRITTO

Il Reclamo presentato dall'Ufficio della Procura federale va accolto in via parziale e, simmetricamente, il reclamo presentato dal Geom. Franco va respinto.

Le censure alla decisione del Tribunale Federale operate dal Geom. Franco, infatti, non appaiono conformi né allo stato di fatto né alle acquisizioni probatorie effettuate dall'Ufficio del Procuratore federale.

In primo luogo, merita riforma la parte della decisione del Tribunale Federale che, pur correttamente riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'incolpato, ha limitato la stessa alla sola violazione degli artt. 3.01, 8.01 del R.d.G. F.i.Tri. ed all'art. 10 del Codice di Comportamento CONI *"...rigettando tutti gli altri addebiti contestati dalla Procura Federale in quanto sprovvisti di idoneo supporto probatorio..."*.

Non vi è alcun dubbio che il corretto accertamento della violazione dell'art. 10 del Codice di Comportamento CONI, comporta conseguenzialmente la violazione delle altre disposizioni regolamentari contestate di

carattere generale e contenenti indicazione di precetti, principi e doveri cui i tesserati devono attenersi, le quali compongono un quadro sostanziale armonico e inscindibile.

In particolare, come correttamente evidenziato dall'Ufficio del Procuratore federale nel proprio reclamo, il divieto sancito dall'art. 10 del Codice di Comportamento CONI, violato dal Geom. Franco come correttamente accertato dal Tribunale Federale implica, per l'effetto, che con la medesima condotta il Geom. Franco abbia inevitabilmente violato anche:

- a) L'art. 1 del Codice Etico F.I.Tri. *"...Il Codice Etico si pone a garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, ponendosi a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti gli appartenenti alla Federazione... I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati, di seguito definiti congiuntamente come i "Destinatari..."*. Questo articolo individua la sfera di applicazione del Codice Etico e deve pertanto ritenersi violata dal Geom. Franco in quanto **appartenente** alla Federazione e perché ai tempi della commissione della violazione, **operava** per la Federazione in qualità di Presidente del CR.
- b) L'art. 2.2 del Codice Etico Fi.Tri. laddove prevede che i tesserati si impegnino a *"....a comportarsi nei rapportidi natura amministrativa con la massima lealtà..."; osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti emanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FITRI. La FITRI adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti. Chiunque abbia rapporti con la FITRI dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili..."*. Il Geom. Franco, fermo quanto indicato al punto a) non ha operato nei rapporti di natura amministrativa **con la massima lealtà laddove** svolgeva incarichi lavorativi per la medesima ASD di cui era Presidente con i contributi pubblici che la stessa aveva ricevuto senza acquisire preventivi comparativi e senza porre in essere alcuna attività volta ad evitare il conflitto di interessi poi accertato;
- c) L'art. 2.3 del Codice Etico Fi.Tri. del Codice Etico laddove prevede che i si impegnano a *"....a comportarsi nei rapportidi natura amministrativa con la massima lealtà..."*; Valga quanto sopra detto al punto b).
- d) L'art. 2.10 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che *"...i destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere*

coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi..."; Valga quanto sopra detto al punto b) evidenziando come, ammessa e non concessa la validità del Verbale di Consiglio Direttivo Triathlon 7C ASD – il Geom. Franco malgrado vi fossero gravi ragioni di convenienza ed opportunità, si è ben guardato dall'astenersi dall'accettare l'incarico e compiere l'attività per la quale si remunerava.

- e) L'art. 2.11 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che “...Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere, o ritardare un atto del proprio ufficio...”; Valga quanto sopra detto al punto b) evidenziando come, il Geom. Franco nella qualità di organizzatore dell'evento e Presidente del CR Veneto, per il proprio interesse personale di tipo economico, ha omesso ogni azione volta ad evitare il verificarsi di siffatta situazione di vantaggio, ad esempio astenendosi dall'accettare l'incarico e compiere l'attività per la quale si remunerava. Come evidenziato nelle note autorizzate depositate, il Geom. Franco astenendosi dalla votazione ha comunque partecipato attivamente alla votazione.
- a) L'art. 3.2 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che “...Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità. ... La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato ... escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente. Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto...” Il Geom. Franco non ha concesso pari opportunità, non ha ricercato il massimo vantaggio competitivo, non ha seguito i principi di lealtà ed imparzialità, men che meno garantito trasparenza ed efficienza.
- b) L'art. 3.4 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che “...I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice...”; In considerazione del cumulo di ruoli di Presidente del Comitato Regionale Fi.Tri.Veneto, di Presidente e l.r.p.t. della Triathlon 7C ASD, nonché di organizzatore dell'evento summenzionato, il Geom. Franco non ha adottato,

contrariamente a quanto accaduto, una condotta tesa a garantire maggior prudenza, trasparenza e accortezza in modo da tutelare le aspettative etiche e di condotta morale di tutti gli appartenenti alla Federazione sportiva in oggetto – proprio come si legge in sentenza.

- c) L'art. 4.2 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che “...La violazione del Codice Etico costituisce illecito disciplinare...”;
- d) L'art. 5 del Codice Etico F.I.Tri. prevede che “...Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati...”
- e) L'art. 3.02 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri. prevede che “...i soggetti di cui al comma 1 ... devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità...”;
- f) L'art. 8.04 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri. prevede che “...L'infrazione disciplinare è sanzionata in base alla sua gravità, tenuto conto: della natura, dei mezzi, del tempo e del luogo dell'azione; della gravità del danno e del pericolo cagionato; dell'intensità del dolo o del grado di colpa;...” Contraddittoria la motivazione della sentenza laddove pur riconoscendo il cumulo di ruoli del Geom. Franco e riconoscendo la violazione del conflitto di interessi la condotta non sia stata sanzionata in maniera più afflittiva;
- g) L'art. 11.01 del Regolamento di Giustizia F.I.Tri. prevede che “...La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile... c) aver agito per futili motivi.... e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione;” Contraddittoria la motivazione della sentenza laddove pur riconoscendo il cumulo di ruoli del Geom. Franco e riconoscendo la violazione del conflitto di interessi non vengono riconosciute le aggravanti contestate per i ruoli rivestiti;
- h) L'art. 1 del Codice di Comportamento CONI prevede che “...I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice...” Stante l'accertata la violazione – quantomeno - dell'art. 10 Codice di Comportamento CONI non si comprende perché tale norma non debba conseguentemente ritenersi violata.

- i) L'art. 2 del Codice di Comportamento CONI prevede che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva..."*; Valga quanto indicato al punto m).

Peraltro, tutti gli addebiti contestati dall'Ufficio del Procuratore federale trovano supporto nell'attività istruttoria svolta. Le eccezioni sollevate dalla difesa del Geom. Franco non colgono nel segno giacché non sono in grado di fornire una qualificazione diversa del fatto e della fattispecie.

In ragione di tanto, la decisione di primo grado merita riforma nella parte in cui ha escluso che il Geom. Franco abbia violato, oltre all'art. 10 del Codice del Comportamento sportivo, anche le ulteriori disposizioni come supra richiamate qui da intendersi integralmente trascritte.

In secondo luogo, la decisione di primo grado non appare aver correttamente valutato la gravità della condotta dell'incolpato. Più in particolare si è mancato di considerare:

- il complesso normativo e sostanziale che la condotta del Geom. Franco ha violato;
- l'elemento psicologico con cui tale condotta è stata tenuta, che trascende la mera negligenza riconosciuta dal Tribunale federale fino a giungere a una nitida consapevolezza, anche in ragione del primario ruolo di *manager* ricoperto, dei limiti e vincoli nell'attività associativa e professionale da parte del Geom. Franco;
- l'eccessiva incongruenza tra la sanzione comminata e l'accertamento di responsabilità riconosciuto al Geom. Franco;
- la natura stessa del contributo erogato dalla Federazione – di natura pubblica, giacché derivante dall'esercizio dell'attività pubblicistica prevista dall'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI;
- la violazione di qualsivoglia principio prudenziale che potesse non solo suggerire bensì imporre la *disclosure* del conflitto di interessi e la massima cautela nell'attribuzione di incarichi da parte dell'Associazione.

Le eccezioni sollevate dalla difesa del Geom. Franco non colgono nel segno giacché non sono in grado di fornire una qualificazione diversa del fatto e della fattispecie.

La corretta analisi delle sanzioni, specie nell'ambito della Federazione, deve far concludere per l'insufficienza della sanzione pari a 90 giorni. Parimenti la sanzione richiesta dall'Ufficio del Procuratore federale appare eccessivo. In ragione di quanto supra e in applicazione dei predetti criteri, si ritiene congrua la sanzione pari a 12 mesi di squalifica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia.

In terzo luogo, la decisione del Tribunale Federale merita sicura riforma nella parte in cui ha assolto la ASD Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica.

Tale Associazione deve, invece, ritenersi responsabile ai sensi degli artt. 3.01, 3.02, 5.03, 8.01, 8.03, 8.04, del Regolamento di Giustizia F.I.Tri., artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico Fi.Tri. e degli artt. 1, 2 del Codice di Comportamento CONI. Peraltro, l'art. 5.03 del Regolamento di Giustizia deve essere contestato alla associazione, come correttamente effettuato dalla Procura Federale. Più in particolare, non coglie nel segno la motivazione addotta dal Tribunale Federale di non dover procedere nei confronti dell'affiliata perché *"...non sussistendo i presupposti né per la violazione di cui all'art. 5.03 Reg. Giust. Né per l'applicazione nei confronti dell'affiliata di quanto disposto dall'art. 8.03 Reg. Giust. ..."*.

Deve evidenziarsi, infatti, che:

- tale motivazione è evidentemente contraddittoria rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale Federale nel procedimento TF 3/2023, la cui sentenza è oggetto di reclamo, laddove afferma che gli articoli citati non sarebbero applicabili se non per fatti attinenti all'affiliata;
- la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto una condotta ritenuta disciplinarmente rilevante anche perché la stessa si è verificata, ed anzi generata, all'interno dell'attività dell'affiliata presieduta dall'inculpato.

Anche in questo caso, le eccezioni sollevate dalla difesa del Geom. Franco non colgono nel segno giacché non sono in grado di fornire una qualificazione diversa del fatto e della fattispecie.

In ragione di tanto, la decisione di primo grado deve essere riformata in favore di una decisione che accerti la violazione degli art. 5.03 3 8.03 del R.d.G. F.I.Tri. da parte della Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica, la quale non ha neppure impedito l'evento ed era in pieno potere di farlo.

In quarto luogo, il reclamo dell'Ufficio del Procuratore federale deve essere accolto anche nella parte in cui ha ommesso di indicare come la sanzione comunque inflitta al Geom. Franco debba essere dallo stesso scontata una volta decorso il periodo di sospensione comminato con il precedente procedimento PF 2/23 – TF 3/23 come richiesto con le conclusioni rassegnate all'udienza del 09.10.23 nel presente procedimento, temporalmente successivo all'altro citato.

Infine, in ragione della irregolarità del Verbale del Consiglio Direttivo della Triathlon 7C ASD depositato dal Geom. Franco, a richiesta del Tribunale Federale, si evidenzia che non risulta la sottoscrizione dei soggetti indicati come presenti, né tantomeno dal Segretario.

Tale documento non può essere riconosciuto quale valido, risultando la sottoscrizione del Segretario elemento di esistenza – e non solo di efficacia – del medesimo.

In ragione della necessità di approfondimento, si trasmettono gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per approfondire la veridicità del documento.

In ragione di tanto, il Collegio, ritenendo maturo il procedimento per la definizione:

- in parziale accoglimento del Reclamo dell'Ufficio del Procuratore federale si riforma la decisione del Tribunale federale con applicazione della sanzione pari a 12 mesi di squalifica per il Geom. Franco;
- in parziale accoglimento del Reclamo dell'Ufficio del Procuratore federale si riforma la decisione del Tribunale federale con riconoscimento della responsabilità in capo alla Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica, con applicazione della sanzione pari a 2000 Euro di ammenda;
- rigetta il Reclamo del Geom. Franco;
- compensa le spese del procedimento e dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia;
- dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale per quanto in motivazione.

La presente decisione è pubblicata in data 20 dicembre 2023.

Presidente
Avv. Nicola Ancarani

Estensore
Avv. Nicola Ancarani